



CONVENZIONE

TRA

La Cruna, Associazione per la pedagogia Steiner-Waldorf, con sede legale in Zoppè di San Vendemiano (TV), Via Rudolf Steiner 2,4,6, codice fiscale/Partita IVA 03234260267, gestore della Libera Scuola Steiner-Waldorf “Novalis”, d’ora in poi denominato “Scuola Novalis”,

rappresentato dal Sig. **Sabino Pavone** nato a Gioia del Colle (BA) il 12 gennaio 1956, codice fiscale PVNSBN56A12E038Y, residente a Conegliano (TV), Via Calpena 33, in qualità di Presidente della Associazione “La Cruna”;

E

Giant Trees Foundation, con sede legale aTARCENTO....., codice fiscale/p.iva ..02912850308, d’ora in poi denominato “Soggetto ospitante”,

rappresentato da A. MAROÈ nato aUDINE..... il 14.10.66, codice fiscale MRANDR66R14L483R, e residente in V.IA. GALICI 24, CASSACCO (UD.) in qualità dipresidente.....

Premesso che

- ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. 77/05, l’alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l’alternanza scuola-lavoro è soggetta all’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;

si conviene quanto segue:

Art. 1.

La **Giant Trees Foundation**, qui di seguito indicata anche come il “soggetto ospitante”, si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture n. 1-2 studenti per ciascun



periodo concordato di tirocinio in alternanza scuola lavoro su proposta della Scuola Novalis, di seguito indicata anche come il "istituzione scolastica".

Art. 2.

1. L'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro, in quanto il tirocinio in alternanza scuola lavoro rappresenta una forma di inserimento temporaneo nell'azienda finalizzato a far conoscere e sperimentare ai soggetti coinvolti il mondo del lavoro in modo concreto.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale del Piano dell'Offerta Formativa della Scuola.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

1. **Il docente tutor interno** (Scuola Novalis) svolge le seguenti funzioni:
 - c) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
 - d) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
 - f) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
 - g) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
 - h) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
 - i) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
 - j) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi;



- k) assiste il Coordinatore delle attività educative e didattiche nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno (Giant Trees Foundation) svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione degli studenti sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. I **beneficiari** del percorso formativo (studenti) hanno assolto gli obblighi della sorveglianza sanitaria, sono stati dichiarati idonei al lavoro in seguito a visita medica da parte di un Medico del Lavoro e sono in possesso del Libretto Sanitario Personale di Rischio.
2. Essi hanno altresì partecipato al corso di 16 ore di Formazione Generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per attività di rischio alto, con rilascio del relativo Attestato.
3. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro, i beneficiari sono tenuti a:
 - a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
 - b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;



- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. Il **oggetto promotore** ha assicurato i beneficiari del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile RCT con la Compagnia Fondiaria SAI Assicurazioni pol.065.5100359.74.4. pol. n. 065.724229.53.9 e. Le coperture assicurative riguardano anche le attività, rientranti nel progetto formativo, eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante.
2. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso, il **oggetto ospitante** si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore (Associazione "La Cruna").
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008, il **oggetto ospitante** si fa carico dei seguenti obblighi:
 - a) tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
 - b) informare/formare gli studenti in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
 - c) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada ai beneficiari;
 - d) designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

Art. 6

1. Il **oggetto ospitante** si impegna a:
 - e) garantire ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
 - f) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
 - g) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
 - h) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
 - i) individuare il tutor formativo esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia.



2. Gli obblighi di cui agli artt. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D. Lgs 81/2008 sono a carico del soggetto ospitante.

Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e rimane in vigore fino al termine dell'anno scolastico 2017-2018.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

San Vendemiano, in data 28.04.2018

La Cruna Associazione per la pedagogia Steiner-Waldorf
Legale rappresentante

**LA CRUNA - ASSOCIAZIONE PER LA
PEDAGOGIA STEINER - WALDORF**
31020 SAN VENDEMIANO (TV)
Frazione ZOPPÈ
Via Rudolf Steiner n.ri 2,4,6
P. IVA - Cod. Fisc. 03234260267

Giant Trees Foundation
Legale rappresentante

La presente convenzione è composta da 5 pagine e 7 articoli.

